
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nuova elezione di domicilio in sede di comparsa conclusionale

Se la variazione del domicilio eletto non avviene nel corso dell'udienza, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte. È, pertanto, valida anche la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, poiché la controparte ne ha legale conoscenza attraverso il deposito in cancelleria.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.1.2016, n. 807

...omissis...

Ritiene il Collegio, in via preliminare, che il ricorso sia inammissibile, per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art.325 c.p.c., posto che sia gli appellanti originari Rxx nonché xxxxx., da un lato e pure l'interveniente xxx dall'altro, in sede di comparsa conclusionale avanti alla corte d'appello avevano esplicitamente dichiarato la propria domiciliazione, così variando altra elettiva già posta presso lo studio di diverso difensore, collocando la nuova nella citata difesa scritta presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario avanti al quale pendeva il medesimo processo. La sentenza ora impugnata venne successivamente notificata, ex art.285 c.p.c. e dalla banca appellata, ai procuratori delle citate parti in data 1.1.8.2008 puntualmente presso la cancelleria della Corte d'appello di Venezia, mentre l'unitario ricorso per cassazione è stato notificato (dal lato del ricorrente) solo il 19.6.2009, dunque ben oltre l'esaurimento del termine breve ex artt.325-326 c.p.c. conseguendone l'applicazione del principio, curva data continuità, per cui in tema di notificazione della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia 'garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto', non sussistendo infatti prescrizioni particolari di legge quanto all'osservanza di formalità per il mutamento nel corso del giudizio del domicilio eletto. Ne deriva che, ove la variazione non avvenga nel corso dell'udienza, con relativa verbalizzazione, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento. Deve, pertanto, considerarsi validamente effettuata la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, della quale la controparte ha legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria, in mancanza altresì di espresse prescrizioni del giudice al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che la copia della comparsa venga effettivamente ritirata dal procuratore di controparte (Cass. 5919/2000). Tale principio parimenti va ribadito allorché, come nella fattispecie, sia stata parte appellata a mostrare pieno affidamento sul mutamento di domiciliazione processualmente introdotto in comparsa conclusionale dagli appellanti. e dall'interveniente, essendo del tutto irrilevanti le prove (e le offerte di prova) circa le ragioni di un preteso errore, come invocato (circostanza estranea alla significatività dell'elezione nel frattempo compiuta e non revocata in forme equipollenti).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente, secondo le regole della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente procedimento, liquidati in euro 5.200 (di cui euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait per le spese, nonché agli accessori di legge.